



COMUNE DI VILATE

Provincia di Cremona

ORIGINALE

Deliberazione n. 20
Adunanza del 30.06.2021

Codice Ente 10815 4 Vilate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione straordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONE TARI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 20.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1.Palladini Paolo	Presente
2.Nicola Marcella Margherita	Presente
3.Sessini Roberto	Presente
4.Cella Mauro	Ass.ing.
5.Colombo Ivan	Presente
6.De Berardinis Armando	Presente
7.Fontana Daniele	Presente
8.Naselli Roberto Felice Rosario	Presente
9.Barbati Caterina	Presente
10.Cerri Franco	Presente
11.Fevola Pietro	Presente
12.Trevisan Andrea Guglielmo	Presente
13.Benzoni Antonio	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Partecipa all'adunanza il Vicesegretario Dott.ssa Nadia Fontana, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, Paolo Palladini nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONE TARI PER L'ANNO 2021

Il Sindaco – Presidente espone quanto segue:

"Vengono calcolate, in base al piano finanziario prima proposto, le tariffe per le utenze domestiche e quelle non domestiche. La ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche è del 76,90% e del 23,10%. Le tariffe non si discostano in modo significativo da quelle dell'anno 2020.

Inoltre, il Decreto Sostegni bis ha stanziato un trasferimento che i Comuni devono erogare a riduzione della Tari delle utenze non domestiche.

Tale riduzione, a condizione che le attività siano in regola, è prevista con queste percentuali:

15% sulla parte fissa

50% sulla parte variabile per le attività che hanno subito una riduzione del fatturato del 30%.

Il Revisore ha espresso parere favorevole."

Il Consigliere Benzoni Antonio chiede chiarimenti.

Il Vicesegretario Dott.ssa Nadia Fontana fornisce i chiarimenti richiesti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale nella stessa seduta è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 477.131,00 che, al netto del contributo Miur ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07, pari ad € 2.639,00 ammonta complessivamente ad € 474.492,00 che il Comune di Vailate dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Vailate un incremento nella misura del 1,016% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 dicembre 2020, riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. *contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
2. *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
3. *le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
4. *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 474.492,00, iva compresa, di cui € 163.736,00 per costi variabili ed € 310.756,00 per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 475.270,00.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29 luglio 2020 con la quale il Comune di Vailate, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 senza ripartizione negli anni successivi;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla

quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici K_a e K_b (relativa alle utenze domestiche) e K_c e K_d (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi € 474.492,00 e comprende i costi fissi, pari ad € 310.756,00 al 65,49% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari ad € 163.736,00 al restante 34,51% come di seguito meglio rappresentato:
-

costi	totale
fissi	310.756,00
percentuale	65,49%
variabili	163.736,00
percentuale	34,51%
totale	474.492,00



- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Vailate, per l'anno 2021, così come avvenuto nell'anno precedente, in base a criteri razionali basati su calcoli teorici di verosimile produzione dei rifiuti, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 76,90% per le utenze domestiche e del 23,10% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti K_a (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e K_b (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti K_c (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e K_d (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività)

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo

variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato:

$$\sum TV_{2021} / \sum TV_{2020} \text{ risulta pari a } 1,05.$$

Visto il calcolo effettuato per le utenze domestiche – allegato A e quelle non domestiche – allegato B;

Da tale calcolo risulta:

utenze domestiche

UTENZE DOMESTICHE anno 2021		
COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,873788	27,80
Famiglie di 2 componenti	1,019420	64,87
Famiglie di 3 componenti	1,123442	83,41
Famiglie di 4 componenti	1,206660	101,94
Famiglie di 5 componenti	1,289878	134,38
Famiglie di 6 o più componenti	1,352291	157,55

utenze non domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE anno 2021				
		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	totale
		Euro/m ²	Euro/m ²	
	Categorie < 5000 abitanti			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	0,26	0,87

2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,29	0,55	1,83
3	Stabilimenti balneari	0,73	0,31	1,04
4	Esposizioni, autosaloni	0,58	0,25	0,82
5	Alberghi con ristorante	2,05	0,87	2,92
6	Alberghi senza ristorante	1,53	0,65	2,18
7	Case di cura e riposo	1,82	0,77	2,60
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,92	0,81	2,73
9	Banche ed istituti di credito	1,06	0,45	1,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,67	0,70	2,37
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,05	0,87	2,92
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,38	0,58	1,96
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,76	0,75	2,51
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,82	0,35	1,17
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,06	0,45	1,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,28	3,92	13,21
17	Bar, caffè, pasticceria	6,98	2,95	9,93
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,38	1,43	4,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,95	1,25	4,20
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,36	1,78	40,14
21	Discoteche, night club	1,99	0,85	2,84

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato:

$\Sigma TV_{2021}/\Sigma TV_{2020}$ risulta pari a 1,05.

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto provvisorio delle risorse prevede una assegnazione per il Comune di Vailate pari ad € 22.301,00.

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Richiamato l'art. 21 del Regolamento della Tari in approvazione il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede che il Consiglio Comunale può stabilire la concessione di riduzioni;

Ritenuto di prevedere, a norma del citato articolo 21 del Regolamento Tari, una apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività.

Misura della riduzione:

15% della quota fissa

50% della quota variabile

Condizioni:

***soggetto titolare di reddito di impresa arti o professioni;

***partita Iva attiva alla data di esecutività del presente atto;

***essere in regola con la regolarità contributiva certificato dal D.u.r.c.;

***ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;

***regolarità della posizione tributaria del contribuente verso il Comune;

che devono essere soddisfatte contemporaneamente.

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte variabile del tributo dovuto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 26 del vigente Regolamento Tari;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia pari al 5 %;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare nella stessa seduta di Consiglio;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data 01 febbraio 2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore Unico dei Conti Dott.ssa Nora Maria Cattaneo, parere recepito agli atti dell'Ente con numero di protocollo 5510 del 24 giugno 2021 – allegato C;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 8 (otto)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 4 (quattro) (Cerri Franco, Fevola Pietro, Trevisan Andrea Guglielmo, Benzoni Antonio)

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

utenze domestiche

UTENZE DOMESTICHE anno 2021

COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,873788	27,80
Famiglie di 2 componenti	1,019420	64,87

Famiglie di 3 componenti	1,123442	83,41
Famiglie di 4 componenti	1,206660	101,94
Famiglie di 5 componenti	1,289878	134,38
Famiglie di 6 o più componenti	1,352291	157,55

utenze non domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE anno 2021				
		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	totale
	Categorie < 5000 abitanti	Euro/m ²	Euro/m ²	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	0,26	0,87
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,29	0,55	1,83
3	Stabilimenti balneari	0,73	0,31	1,04
4	Esposizioni, autosaloni	0,58	0,25	0,82
5	Alberghi con ristorante	2,05	0,87	2,92
6	Alberghi senza ristorante	1,53	0,65	2,18
7	Case di cura e riposo	1,82	0,77	2,60
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,92	0,81	2,73
9	Banche ed istituti di credito	1,06	0,45	1,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,67	0,70	2,37
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,05	0,87	2,92
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,38	0,58	1,96

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,76	0,75	2,51
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,82	0,35	1,17
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,06	0,45	1,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,28	3,92	13,21
17	Bar, caffè, pasticceria	6,98	2,95	9,93
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,38	1,43	4,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,95	1,25	4,20
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,36	1,78	40,14
21	Discoteche, night club	1,99	0,85	2,84

2) di riconoscere per il solo anno 2021, le seguenti riduzioni per emergenza COVID-19, fino ad un importo massimo stimato in misura minima di € 22.301,00 – pari alla somma assegnabile al Comune di Vailate ai sensi dell'art. 6 D.L. 73/2021 (in corso di definizione) alle quali dovranno aggiungersi le somme residue delle agevolazioni Tari non utilizzate nell'anno 2020, determinate a seguito della certificazione di cui all'art. all'art. 39, comma 2 del D.L. 104/220, attualmente contenute nell'importo vincolato dell'avanzo di amministrazione;

Riduzione pari al **15% della quota fissa e al 50% della quota variabile** della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

***soggetto titolare di reddito di impresa arti o professioni;

***partita Iva attiva alla data di esecutività del presente atto;

***essere in regola con la regolarità contributiva certificato dal D.u.r.c.;

***ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;

***regolarità della posizione tributaria del contribuente verso il Comune;

La riduzione è concessa in seguito della presentazione dell'apposita istanza telematica e relativa documentazione predisposta dall'Ufficio Tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'ente. Detta riduzione è riconosciuta a favore di ciascuna utenza avente diritto nei limiti dell'importo disponibile;

3) di fissare le scadenze delle due rate della Tari – anno 2021 - nelle seguenti date:

PRIMA RATA : 31 OTTOBRE 2021

SECONDA RATA : 31 GENNAIO 2022

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13

6) di dichiarare, con apposita e separata votazione, con n. 11 (undici)voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 1 (uno) astenuto (Benzoni Antonio), il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUITIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Paolo Palladini

Firmato da:
PAOLO PALLADINI
Codice fiscale: PIPLA58L11G306N
Valido da: 01-07-2020 14:35:48 a: 01-07-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-07-2021 12:09:39
Approvo il documento

VICESEGRETARIO
Dott.ssa Nadia Fontana

Firmato da:
NADIA SEVERINA FONTANA
Codice fiscale: FNTNSVG64R68L539E
Valido da: 01-07-2020 14:53:11 a: 01-07-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-07-2021 11:48:14
Approvo il documento

Approvazione tariffe ed agevolazioni TARI per l'anno 2021

**ALLEGATO A
CALCOLO TARFFE UTENZE DOMESTICHE**

UTENZE DOMESTICHE										CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA						CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE						TOTALE GETTITO	
Famiglie	Numero nuclei familiari	Superficie totale abitazioni	Quota Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff.	Quota unitaria PF Euro/m ²	Gettito QF Utenze domestiche	QUOTA FISSA	Coeff.	Quota unitaria parte variabile	Gettito QV utenze domestiche	QUOTA VARIABILE	TARIFFA MEDIA	TARIFFA GETTITO QF+QV	Euro	Euro	Euro	Euro/Utenza	Euro	TOTALE	TOTALE GETTITO		
	n	m ²	%	m ²		K _a (nord)	Q _{uf}	Euro/m ²	K _b	Q _{uv}	Euro	Euro/K _b	Quot / Somm N _(n) * K _{b(n)}	Quv*K _b *Nuc	Quv*K _b	Quv*K _b	Quv*K _b	QF+QV					
						< 5000 Abitanti	S. _{tot} *K _a	Qui ^o S ^o K _a	Qui ^o K _a	Qui ^o S ^o K _a	0,8737388	0,60	385,8	46,33853	17,877	27,80	115,73	74,417					
Famiglie di 1 componente	643	64.706,00	32,0%	101	0,84	54.333	1,04022	—	56.539	0,8737388	0,60	385,8	46,33853	—	—	—	—	—	178,64	105,936			
Famiglie di 2 componenti	593	66.181,00	29,5%	112	0,98	64.857	1,04022	—	67.466	1,019420	1,40	830,2	46,33853	38,470	64,87	—	—	—	83,41	213,16	82,704		
Famiglie di 3 componenti	388	44.810,00	19,3%	115	1,08	48.395	1,04022	—	50.341	1,123442	1,80	698,4	46,33853	32,363	—	—	—	—	—	256,08	74,843		
Famiglie di 4 componenti	290	37.524,00	14,4%	129	1,16	43.528	1,04022	—	45.279	1,206660	2,20	638	46,33853	29,564	101,94	—	—	—	—	—	268,93		
Famiglie di 5 componenti	68	7.023,00	3,4%	104	1,24	8.795	1,04022	—	9.149	1,289878	2,90	197,2	46,33853	9.138	134,38	—	—	—	—	—	18,287		
Famiglie di 6 o più componenti	28	3.174,00	1,4%	113	1,30	4,126	1,04022	4,292	1,352291	3,40	95,2	46,33853	4,411	157,35	310,84	8,704	—	—	—	—	—		


Approvazione tariffe ed agevolazioni TARI per l'anno 2021

ALLEGATO B
CALCOLO TARIFFE UTENZE NON
DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE		CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA						CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABLE						TOTALE GETTITO				
		Coeff.			Quota unitaria part. variabile			Quota unitaria part. variabile			Gettito QV utenze non domestiche			TARIFFA TOTALE		Gettito QF+QV		
Categorie < 2000 abitanti	Numeri oggetti categoria	Superficie totale categoria	Quota attività	Superficie media locali	Kc	Quf	Euro	Quot*Qd	Kd	kg/anno stimati	Quot/ Somm N _(n) Kb _(n)	Sap*Kd (ap)*Cu	Quot*Qd	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro	TARIFFA TOTALE	Gettito QF+QV
n	m ²	%	m ²	Centro>5000 S.tot*Kc	Kc _(ap)	Quf _(ap) *	Euro	Quot*Qd	Kd	kg/anno stimati	Quot/ Somm N _(n) Kb _(n)	Sap*Kd (ap)*Cu	Quot*Qd	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro	TARIFFA TOTALE	Gettito QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole,	3 391,00	0,8%	130	0,32	125	1,91820	240	0,61	2,60	-	0,09893	101	0,26	341	341	-		
2 Campi/gli distributori carburanti,	2 200,00	0,4%	100	0,67	134	1,91820	257	1,29	5,1	1,102	0,09893	109	0,55	1,83	1,83	366	-	
3 Stabilimenti balneari	0 0,00	0,0%	0	0,38	-	1,91820	-	0,73	3,11	-	0,09893	-	0,31	1,04	1,04	-		
4 Espositazioni, autosalone	15 7.794,00	16,8%	520	0,30	2.338	1,91820	4.485	0,58	2,30	19,485	0,09893	1,928	0,25	0,82	0,82	6.413	-	
5 Alberghi con ristorante	1 90,00	0,2%	90	1,07	96	1,91820	185	2,05	8,79	791	0,09893	78	0,87	2,92	2,92	263	-	
6 Alberghi senza ristorante	0 0,00	0,0%	0	0,80	-	1,91820	-	1,53	6,55	-	0,09893	-	0,65	2,18	2,18	-		
7 Case di cura e riposo	3 3.595,00	7,7%	1.198	0,95	3.415	1,91820	6.551	1,82	7,82	28,113	0,09893	2,781	0,77	2,60	2,60	9.332	-	
8 Uffici, agenzie, studi professionali	68 5.857,00	12,6%	86	1,00	5.857	1,91820	11.235	1,92	8,21	48,086	0,09893	4,757	0,81	2,73	2,73	15.992	-	
9 Banche ed istituti di credito	3 589,00	1,3%	196	0,55	324	1,91820	621	1,06	4,50	2.651	0,09893	262	0,45	1,50	1,50	884	-	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri	7 434,00	0,9%	62	0,87	378	1,91820	724	1,67	7,11	3,086	0,09893	305	0,70	2,37	2,37	-		
11 Edicola, farmacia, tabaccaio,	3 326,00	0,7%	109	1,07	349	1,91820	669	2,05	8,80	2.869	0,09893	284	0,87	2,92	2,92	953	-	
12 Attività artigianali tipo botteghe, fai spontaneo, idraulico, fabbro,	32 2.738,00	5,9%	86	0,72	1,971	1,91820	3.781	1,38	5,90	16,154	0,09893	1,598	0,58	1,96	1,96	5.380	-	
13 Caffetteria, autocaffè, gelateria	2 131,00	0,3%	66	0,92	121	1,91820	231	1,76	7,55	989	0,09893	98	0,75	2,51	2,51	329	-	
14 Attività industriali con capannoni di	16 13.898,00	29,9%	869	0,43	5.976	1,91820	11.463	0,82	3,50	48,643	0,09893	4,812	0,35	1,17	1,17	16.276	-	
15 Attività artigianali di produzione	20 6.004,00	12,9%	300	0,55	3.302	1,91820	6.334	1,06	4,50	27,018	0,09893	2,673	0,45	1,50	1,50	9.007	-	
16 Ristoranti, trattorie, ostarie, pizzerie,	10 1.771,00	3,8%	177	4,84	8.572	1,91820	16.442	9,28	39,67	70,256	0,09893	6,951	3,92	13,21	13,21	23.393	-	
17 Bar, caffè, pasticceria	9 977,00	2,1%	109	3,64	3.556	1,91820	6.822	6,98	29,82	29,134	0,09893	2,882	2,95	9,93	9,93	9.704	-	
18 Supermercato, pane e pastri, macelleria, salumi e formaggi,	10 838,00	1,8%	84	1,76	1.475	1,91820	2.829	3,38	14,43	12,092	0,09893	1,196	1,43	4,80	4,80	4.025	-	
19 Pasticceria alimentari e/o frutta	1 745,00	1,6%	745	1,54	1,447	1,91820	2,201	2,95	12,59	9,380	0,09893	928	1,25	4,20	4,20	3.129	-	
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,	1 65,00	0,1%	65	20,00	1.300	1,91820	2.494	38,36	18,00	1.170	0,09893	116	1,78	40,14	40,14	2.609	-	
21 Discoteche, night club	1 62,00	0,1%	62	1,04	64	1,91820	124	1,99	8,56	531	0,09893	53	0,85	2,84	2,84	176	-	

Approvazione tariffe ed agevolazioni TARI per l'anno 2021

ALLEGATO C
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI



COMUNE DI VILATE
Provincia di Cremona

Parere dell'organo di revisione

**sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“Approvazione tariffe ed agevolazioni TARI per l’anno 2021”**

Verbale n.14 del 24 giugno 2021

La sottoscritta rag. CATTANEO NORA MARIA, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 38 del 30/11/2020,

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione tariffe ed agevolazioni TARI per l’anno 2021”

Vista la Delibera di ARERA 158-20, che ha fissato i criteri per le riduzioni della Tari in favore delle utenze non domestiche;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Settore Finanziario;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Visto il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

ESPRIME

per quanto di Sua competenza parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione tariffe ed agevolazioni TARI per l’anno 2021”

24 giugno 2021

L’ORGANO DI REVISIONE

**Rag. Nora Maria Cattaneo
Revisore Unico**